

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA**  
**DISCIPLINA E LE PROCEDURE**  
*per l'organizzazione*  
*del servizio di videosorveglianza*  
*del Comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (Cn)*



***Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24.09.2008***

## INDICE GENERALE

ART. 1. Oggetto del presente regolamento

ART. 2. Definizioni

ART. 3. Caratteristiche tecniche dell'impianto

ART. 4. Sala di controllo

ART. 5. Finalità dell'impianto

ART. 6. Responsabilità dell'impianto

ART. 7. Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

ART. 8. Limiti di utilizzo, di raccolta e di trattamento delle immagini

ART. 9. Accesso ai dati

ART. 10. Pubblicità

ART. 11. Uso delle telecamere

ART. 12. Conservazione delle registrazioni

ART. 13. Fatti illeciti e indagini Giudiziarie o di Polizia

ART. 14. Entrata in vigore

## ART. 1. Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio e l'organizzazione degli impianti e del servizio di videosorveglianza gestito dal Comune di Costigliole Saluzzo, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D. lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e provvedimenti attuativi.

## ART. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **BANCA DATI**: complesso di dati personali, formatosi presso il Comune di Costigliole Saluzzo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano o stazionano nell'area interessata e/o mezzi di trasporto;
- b) **TRATTAMENTO**: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) **DATO PERSONALE**: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) **TITOLARE**: l'Ente Comune di Costigliole Saluzzo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **RESPONSABILE/INCARICATO**: la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio o contrattuale al titolare e preposto/incaricato dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) **INTERESSATO**: la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **COMUNICAZIONE**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **DIFFUSIONE**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **DATO ANONIMO**: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- j) **BLOCCO**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) **CODICE**: il D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- l) **GARANTE**: il garante per la protezione dei dati personali.

### **ART. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto**

Il Comune di Costigliole Saluzzo, adotta sistemi di videosorveglianza basati su tecnologie miste; in particolare i sistemi utilizzano telecamere a colori/b-n, eventualmente dotate di brandeggio e di zoom ottico programmabili, collegate ad un centro di gestione ed archiviazione, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.

Nel dettaglio gli impianti prevedono telecamere collegate via cavo o wireless ad una unità di controllo presente nell'apposita sala presso la sede comunale. La sala di controllo può essere attiva anche presso Palazzo La Tour, o in entrambi i siti, ovvero in altro sito.

L'elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati.

I segnali video di cui ai punti precedenti, saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala; in questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in digitale su hard disk.

### **ART. 4 - Sala di controllo**

L'accesso alla sala di controllo, ubicata presso la sede comunale/palazzo La Tour o entrambi i siti o in altro sito, è protetto da barriere di tipo fisico durante la chiusura degli uffici (porta di accesso all'ente chiusa a chiave), e da presenza, di norma, di personale addetto agli uffici/servizi comunali durante l'apertura dei medesimi; in ogni caso, l'uso delle apparecchiature elettroniche è possibile solo mediante l'inserimento di credenziali di autenticazione.

### **ART. 5. Finalità dell'impianto**

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato in sintesi:

- . ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- . a tutelare il patrimonio;
- . al controllo di determinate aree;
- . al monitoraggio del traffico;

tutelando in tal modo le persone e le cose che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza delle scuole e degli ambiti circostanti nonché dei percorsi casa scuola, dei giardini pubblici; tutela del patrimonio pubblico; più in generale, del paese e dell'ambiente, la cui sicurezza e conservazione

possono essere rafforzate anche grazie al monitoraggio in tempo reale del traffico e del territorio urbano.

2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto finalizzata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate dall'articolo 26 del D. lgs. 196/2003.

#### **ART. 6. Responsabilità dell'impianto**

1. Il Sindaco o chi lo sostituisce legalmente, domiciliato in ragione delle funzioni svolte nel Comune di Costigliole Saluzzo, nella sede comunale, è designato quale responsabile/incaricato del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

2. Il responsabile/incaricato deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile/incaricato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile/incaricato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile/incaricato o suo delegato custodisce le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 7. Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo, in occasione della visione delle immagini, è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, ad altri responsabile del trattamento dei dati e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli .

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso

#### **ART. 8. Limiti di utilizzo, di raccolta e di trattamento delle immagini**

1. Le immagini raccolte dalle telecamere (dati personali) oggetto di trattamento saranno:

a) trattate in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolte e registrate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;

c) raccolte in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolte o successivamente trattate;

d) conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate; in ogni caso ove non necessarie all'individuazione del responsabile di violazioni o danneggiamenti, saranno automaticamente cancellate dopo 7 giorni.

2. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 5, comma 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.

a) gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;

b) gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica;

c) i dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

#### **ART. 9. Accesso ai dati**

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto nel citato decreto. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte degli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei propri fini istituzionali inerenti la giustizia, attività di polizia e di tutela dei beni.

2. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone eventualmente sanzionate.

#### **ART. 10. Pubblicità**

1. La presenza dell' impianto di videosorveglianza sarà resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi ritenuti più idonei ed in particolare attraverso:

- a) L'affissione di appositi cartelli, conformi alle prescrizioni del Garante;
- b) In ottemperanza a quanto disposto D.LG 30 giugno 2003, n. 196 il Comune procederà all'installazione di appositi avvisi, in tutti i luoghi nei quali saranno installate le telecamere, tenuto conto del loro numero, delle modalità di ripresa e della vastità dell'area sorvegliata. Detti avvisi, le cui caratteristiche saranno in linea con il modello semplificato di informativa "minima" indicato dal Garante mediante formule sintetiche, chiare e senza ambiguità, l'accesso ad una zona videosorvegliata;
- c) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile" di cui all'articolo 6 del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione;

Copia del presente regolamento sarà trasmesso alla Autorità di Polizia della zona.

#### **ART. 11. Uso delle telecamere**

1. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere immagini funzionali alle finalità istituzionali del sistema, garantendo la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti ove necessario.

2. L'uso dell'immagine particolareggiata è consentito esclusivamente quale supporto logistico ad operazioni di polizia o finalizzato all'accertamento di infrazione alla legge.

3. Le immagini provenienti dalle telecamere saranno raccolte nella sala di controllo.

#### **ART. 12. Conservazione delle registrazioni**

1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate, ove non sia presente una funzione di riscrittura.

#### **ART. 13. - Fatti illeciti e indagini Giudiziarie o di Polizia**

1. Qualora fossero rilevate immagini di fatti connessi ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, si procederà altresì agli ingrandimenti della ripresa delle immagini ove necessario allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su appositi supporti informatici.

2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di altri organi di Polizia previa richiesta scritta da presentarsi al Sindaco.

#### **ART. 14. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, viene depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.